



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° \_\_\_\_\_

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 7 dicembre 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 5 dicembre 2018, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani	Componente
Avv. Cesare Persichelli	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo, prot. n. 209, pervenuto in data 28/11/2018, della CUS Torino Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Riccardo D'Elicio, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardia che, nella riunione del 21 novembre 2018, comunicato U18/08/GST, pubblicato in pari data, in occasione della gara CUS Torino ASD - ASD Rugby Milano disputata in data 18/11/2018 ha sanzionato il giocatore Manuel Nicolae Gurlan con la squalifica di quattro mesi, dal 19/11/2018 al 18/03/2019 compresi, in applicazione degli artt. 27/11, lett. o), (calcio), e 27/2, lett. b), (manifesta vulnerabilità), del Regolamento di giustizia.

**F A T T O**

In data 18/11/2018 si disputava la gara ITINERA CUS Torino ASD - AS Rugby Milano del Campionato Under 18 Elite.

Nel corso della stessa, e precisamente al 6° minuto del 2° tempo, l'arbitro della gara espelleva il giocatore Gurlan Nicolae Manuel del CUS Torino in quanto lo stesso aveva volontariamente colpito con un calcio un giocatore avversario mentre questi era a terra.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La conseguente sanzione, precisata in epigrafe, viene tempestivamente reclamata dal CUS Torino assumendo che nessuno dei giocatori coinvolti nell'azione di gioco cui la vicenda si riferisce avrebbe sferrato un calcio all'avversario, tale circostanza sarebbe dimostrata dal video allegato all'impugnazione.

Superando tale deduzione, l'atto di reclamo si limita ad invocare l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 12 del Regolamento di Giustizia che prevede il concorso di quelle stabilite dal precedente art. 11.

La discussione del ricorso veniva fissata innanzi la Corte Sportiva d'Appello per la seduta del 5 dicembre 2018 in occasione della quale il Presidente del CUS Torino giustificava la propria assenza con un messaggio scritto nel quale ribadiva le considerazioni svolte con l'impugnazione.

### **DIRITTO**

Osserva in primo luogo il Collegio che il video prodotto dal CUS Torino non può essere visionato e, quindi, utilizzato a fini di giustizia, in quanto la fattispecie non realizza alcuna delle ipotesi previste dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia.

La visione del filmato risulta, peraltro, manifestamente superflua dal momento che - come già osservato - il reclamo si limita ad invocare l'applicazione delle circostanze attenuanti.

Osserva il Giudicante che nessuna delle specifiche previsioni disciplinate dal già citato art. 11 del Regolamento di Giustizia può essere invocata nella fattispecie ed ancor meno quella che attribuisce al giudice la facoltà di avvalersi di circostanze ritenute tali da consentire una diminuzione della sanzione.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Ritiene, invero, la Corte che la mancata applicazione delle disposizioni normative richieste dalla reclamante costituisca ineluttabile conseguenza della dettagliata refertazione arbitrale, particolarmente significativa in relazione all'intenzionalità del colpo inferto dal giocatore sanzionato a quello giacente in terra.

Il rapporto arbitrale, infatti, non solo riferisce che l'atleta squalificato colpiva con un calcio l'avversario, ma anche, come testualmente recita il documento, che *"il gesto era palesemente volontario"*.

A fronte di siffatta risultanza, ritiene il Collegio non vi sia alcuno spazio per l'applicazione di attenuanti.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 41, 11, 12, 14, 29/1, lett. o), (calcio), e 27/2, lett. b), (manifesta vulnerabilità), del Regolamento di Giustizia;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 5-7 dicembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali